

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, alla Società proponente;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
 - al responsabile dell'azione 2.1.3. - Servizio Risorse Idriche;
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Comune di Martina Franca;
 - al Corpo Forestale dello Stato (Comando Prov.le di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 novembre 2014, n. 387

PSR 2007-2013 - Misura 221 Azione 1 "Progetto di primo imboscamento di terreni agricoli" - PropONENTE: Vicenti Vincenzo. Procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza. ID_4657.

L'anno 2014 addì 26 del mese di novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il **Diri-**

gente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

Con nota del 12/02/06/2013, la proponente richiedeva il parere di Valutazione di incidenza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. 304/2006 relativa alla fase di *screening* per il "Progetto di primo imboscamento di terreni agricoli" presentato nell'ambito del PSR 2007 - 2013 Misura 221 Azione 1.

Con nota prot. n. AOO_089/01/07/2013 n. 6420, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, rilevando che l'istanza era relativa ad un progetto ricompreso nella tipologia di cui al punto B.2.b) forestazione di superficie superiore a 20 ha; art. 4 comma 8 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. invitava la proponente a trasmettere, presso il Servizio Ecologia regionale, regolare istanza di V.I.A. comprensiva di Valutazione di Incidenza, relativa all'intervento proposto.

Con successiva nota del 18/03/2014, la proponente trasmetteva istanza di assoggettamento a V.I.A. comprensiva di Valutazione di incidenza allegando il S.I.A. pubblicato sul portale ambientale della Regione Puglia.

Con nota prot. n. AOO_089/15/05/2014 n. 4628, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, rappresentava la necessità di integrare la documentazione pervenuta dando evidenza dell'annuncio sul B.U.R.P. e su un quotidiano locale dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA.

La proponente, con nota del 05/06/2014 acquisita al prot. n. AOO_089/16/06/2014 n. 5716, comunicava che era stata data evidenza dell'annuncio sul B.U.R.P. dell'08/05/2014 e su un quotidiano locale dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA.

L'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, con nota prot. n. AOO_089/25/06/2014 n. 6042, avviava il procedimento di V.I.A., comprensivo di Valutazione di incidenza, richiedendo i pareri agli Enti interessati.

La LIPU con nota del 10/07/2014, inviata a mezzo PEC e acquisita al prot. AOO_089/18/07/2014 n. 6783, trasmetteva le proprie osservazioni che sono così sintetizzate:

- *probabile inquinamento genetico delle formazioni tipiche del Parco nazionale dell'Alta Murgia e del SIC- ZPS Murgia Alta;*
- *un probabile ingente speco di risorse pubbliche in quanto non esistono esperienze che confermino la possibilità che l'impianto possa attecchire, anzi i dati del progetto BADAFOR sembrano dimostrare il contrario;*
- *una non coerenza del progetto con il bando;*
- *le trasformazioni degli habitat prioritari a pascolo ai sensi della Direttiva 92/43 in seminativi, su cui impiantare il bosco, non sembra abbiano tutte le autorizzazioni previste, in particolare la Valutazione di incidenza favorevole;*
- *la creazione di boschi sul versante verso la Fossa Bradanica contrasta con il valore paesaggistico come riconosciuto sia dal PPTR regionale sia dal Piano del Parco*

In conclusione la LIPU chiedeva:

- *l'espressione di parere di VIA negativa da parte dell'Ufficio VIA-VAS della regione Puglia;*
- *espressione di parere negativo da parte dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia;*
- *verifica delle autorizzazioni che hanno portato alla trasformazione dei pascoli in seminativi da parte del Corpo Forestale dello Stato;*
- *espressione di parere paesaggistico negativo da parte del Comune di Gravina in Puglia e del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;*
- *annullamento in autotutela del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento da parte del responsabile della Misura 221*

L'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, con nota n. 3062 del 18/07/2014, sulla base di articolate considerazioni, esprimeva parere negativo alla realizzazione dell'intervento.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 10799 del 08/09/2014, rilevava la presenza di reticoli su carta IGM 1:25.000 per i quali sono validi gli articoli 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. richiedendo a tale riguardo una verifica di compatibilità dell'intervento progettuale rispetto ai vincoli idraulici esistenti.

Nella seduta del 28/10/2014 il Comitato Regionale per la VIA si esprimeva negativamente, come da parere allegato (prot. AOO_089/28/10/2014 n. 9898) trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota AOO_089/30/10/2014 n. 10017.

Il Comune di Gravina in Puglia, trasmetteva con nota inviata a mezzo PEC in data 27 ottobre 2014 il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia con nota prot. n. 10993 dell'08/08/2014 e l'Autorizzazione paesaggistica n. 10/2014 resa con nota prot. n. 33612 del 24/10/2014 dal medesimo Comune.

Con nota prot. n. 13472 del 03/11/2014, la Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia - Taranto rilevava opportuna una preventiva valutazione del rischio archeologico.

L'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota prot. AOO_089/30/10/2014 n. 10014, allegando il predetto parere del Comitato regionale per la V.I.A., anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15 c.3 della LR 11/01 come recentemente modificata dalla LR 4/2014 indicava la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i per il giorno 10/11/2014, al fine di addivenire a definitive ed univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.

Il data 10 novembre 2014 si teneva la Conferenza di servizi che, considerate le motivazioni ostative alla realizzazione dell'intervento espresse nei pareri del Comitato regionale per la V.I.A. e del Parco nazionale dell'Alta Murgia si concludeva con esito **sfavorevole** alla compatibilità ambientale per il progetto in oggetto.

Il verbale della Conferenza di servizi veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/11/11/2014 n. 10582 a tutti i soggetti interessati a mezzo PEC e a mezzo di raccomandata a/r alla proponente che lo riceveva in data 13/11/2014. In tale nota, valevole come comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, si informava la proponente che, sulla scorta della documentazione pervenute e degli esiti della Conferenza di servizi, la proposta era stata valutata negativamente e che, pertanto, la proponente avrebbe avuto dieci giorni dalla ricezione della predetta nota per controdedurre a quanto riferito, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio scrivente avrebbe adottato il conseguente atto.

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i con particolare riferimento alla Parte Seconda

VISTA la Legge Regionale 11/2001 e smi

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011

VISTA la Legge Regionale 18/2012

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltesi nell'ambito del procedimento nonché dei pareri acquisiti al procedimento

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA reso nella seduta del 28/10/2014

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti

PRESO ATTO che è decorso il termine stabilito dall'art. 10 bis della L. 241/90, richiamato nella nota prot. AOO_089/11/11/2014 n. 10582, per la trasmissione di controdeduzioni al parere negativo da parte del proponente

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere parere sfavorevole, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28 ottobre 2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante nonché sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 10 novembre 2014, alla realizzazione del "Progetto di primo

imboschimento di terreni agricoli" proposto dalla **Sig.ra Vincenza Vicenti** nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale comprensiva di Valutazione di incidenza;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura del Servizio Ecologia;
- di trasmettere il presente provvedimento
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - al Servizio Foreste, alla Provincia di Bari, al comune di Gravina in Puglia, all'ARPA Puglia, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni archeologici, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, alla Soprintendenza per i beni archeologici e al Servizio Assetto del Territorio;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 (sei) facciate, compresa la presente, e dall'allegato composto da n. 7 (sette) facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 dicembre 2014, n. 1195

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convergenza - Asse I - Adattabilità - Avviso n. 2/2014 - "Piani Formativi Aziendali" approvato con Atto Dirigenziale n. 698 del 29/07/2014 (B.U.R.P. n. 108 del 07/08/2014) e s.m.i con D.D. n.794 del 09/09/2014 (BURP n.130 del 18/09/2014). Approvazione graduatorie.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto

- l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

Con Atto Dirigenziale n. 698 del 29/07/2014 è stato approvato l'Avviso pubblico n. 2/2014 - "**Piani Formativi Aziendali**", a valere sul finanziamento del P.O. FSE 2007/2013 ASSE I - Adattabilità, pubblicato sul B.U.R.P. n. 164 del 12/12/2013, successivamente rettificato e modificato con D.D. n.794 del 09/09/2014 (BURP n.130 del 18/09/2014).

L'Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a: